

Unep Tribunale di Modena

Modena, 07.04.2018

Spett.le COA  
Modena

Oggetto: rilascio di copie di atti giudiziari in materia civile ad uso notifica

L'art.111 del DPR 15.12.1959 n.1229 "Ordinamento degli Ufficiali giudiziari" statuisce che l'ufficiale giudiziario, **quando deve provvedere alla notificazione di atti** rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti ed è altresì autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione.

Si allega a tal uopo la circolare del Ministero di Giustizia del 25 febbraio 2005 da cui chiaramente si evince che **la competenza certificatoria dell'Ufficiale Giudiziario è comunque correlata alle funzioni svolte da quest'ultimo, pertanto strumentale all'attività di notificazione.**

**Pertanto in ossequio a quanto esposto dalla suddetta circolare, l'Ufficio si atterrà a tale disposizione, provvedendo a certificare solo le copie di atti per i quali è richiesta la notifica all'Ufficio e richiedendo solo il diritto di certificazione di conformità.**

Dott.ssa A.T. Lucaselli

